


Associazione Italiana Studenti di Fisica

Statuto

del Comitato Locale AISF Torino



Generalità

Art. 1

Visto l'Art. 1 dello Statuto dell'Associazione Italiana Studenti di Fisica (AISF) il Comitato Locale (CL) di Torino non ha scopo di lucro né persegue alcun obiettivo politico o religioso; non discrimina sulla base di razza, colore, sesso, età, credo, religione, nazionalità od origini etniche, opinione politica, orientamento sessuale o disabilità.

Art. 2

Obiettivo del Comitato Locale è garantire la continuità tra la realtà locale e nazionale dell'Associazione. Ogni membro si impegna a contribuire alla realizzazione di eventi e alla promozione degli stessi. Visto l'Art. 2 dello Statuto dell'AISF, il CL di Torino persegue i seguenti scopi:

- 1. divulgare la scienza e, in particolare, la Fisica;
- 2. promuovere le relazioni fra studenti di Fisica dell'Università degli Studi di Torino, introducendoli in una comunità nazionale, incoraggiandoli nella loro carriera lavorativa ed accademica;
- 3. organizzare eventi su scala locale e nazionale e promuovere quelli organizzati dall'Associazione e dagli altri Comitati Locali;
- 4. garantire la presenza dell'AISF sul territorio locale.

Art. 3

Sono membri del Comitato Locale di Torino tutti i membri dell'Associazione regolarmente iscritti ad un corso di laurea triennale o magistrale o di dottorato di ricerca in Fisica dell'Università degli Studi di Torino.

Art. 4

L'affiliazione al CL di Torino termina in uno dei seguenti casi:

- termine dell'affiliazione all'Associazione, secondo quanto previsto dall'Art. 7 del Regolamento Interno dell'AISF;
- iscrizione ad un corso di laurea triennale o magistrale o di dottorato di ricerca in Fisica di un ateneo differente dall'Università degli Studi di Torino.

Art. 5

Il CL adotta lo Statuto, il Regolamento Interno e il Regolamento interno Comitati Locali dell'AISF come riferimento per il proprio Statuto. Ogni membro del CL è tenuto a rispettare lo Statuto il Regolamento Interno e il Regolamento interno Comitati Locali dell'AISF.

Comma 5.1

Lo Statuto del Comitato Locale di Torino è modificabile in ogni momento tramite processo di revisione: ciascun membro del CL può proporre una modifica dello Statuto; la modifica sarà votata in sede di Assemblea tramite le modalità espresse nell'Art. 11.

Comma 5.2

Ogni articolo dello Statuto del Comitato Locale non deve essere in conflitto con gli articoli presenti nello Statuto dell'AISF. Le proposte che negano o contraddicono lo Statuto non verranno prese in considerazione.

Comma 5.3

Ogni articolo dello Statuto del Comitato Locale non deve essere in conflitto con gli altri articoli dello Statuto. A tal proposito, in sede di proposta di modifica o di nuovo articolo, si procederà con la revisione degli articoli dello Statuto che sono in conflitto con il nuovo articolo o con la revisione del nuovo articolo proposto.

Eventi

Art. 6

Tutti i membri hanno il diritto di proporre eventi o progetti che necessitano dell'approvazione da parte del Comitato Locale in sede di Assemblea.

Comma 6.1

Gli eventi devono rispettare gli scopi dell'Associazione e del Comitato Locale, espressi nell'Art. 2 dello Statuto nazionale e nell'Art. 2 del presente Statuto.

Comma 6.2

Gli eventi possono essere di portata locale o nazionale. Gli eventi che il CL intende organizzare devono essere presentati al CE nella riunione successiva all'approvazione da parte del CL.

Presidenza

Art. 7

Il Presidente dirige il lavoro del Comitato Locale e si assicura che quest'ultimo funzioni in maniera equa e civile, nel rispetto del presente Statuto. Presiede le Assemblee del CL e garantisce i rapporti tra il CL e il Comitato Esecutivo (CE) dell'Associazione. Rappresenta il CL alle riunioni del CE, aggiorna il CE sull'attivita del Comitato e relaziona il CE riguardo tutte le fasi dell'elezione del Presidente, secondo quanto stabilito dagli Artt. 8 e 14.

Art. 8

Il mandato del Presidente del Comitato Locale ha durata di un anno solare, al termine del quale l'Assemblea è tenuta a eleggere un nuovo Presidente tra i membri del CL, tramite le modalità di voto espresse negli Artt. 11 e 14.

Comma 8.1

Ogni membro del Comitato Locale può candidarsi per la carica di Presidente del CL. Un membro del CL può ricoprire la carica di Presidente per un massimo di due mandati consecutivi.

Comma 8.2

Al più tardi due settimane prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente è tenuto a convocare un'Assemblea del CL per definire le modalità di voto e le date della nuova elezione, comunicando le delibere dell'Assemblea a tutti i membri del CL.

Art. 9

Contestualmente alla carica di Presidente, il Comitato Locale conferisce a un membro la carica di Vice Presidente, interna al CL. Il Vice Presidente preside le Assemblee del CL se il Presidente non è disponibile e può temporaneamente assumere la gestione del CL se il Presidente ne è impossibilitato.

Comma 9.1

Il Presidente può delegare il Vice Presidente o un altro membro del CL a rappresentare il CL alle riunioni del CE in caso lui non possa prendervi parte.

Comma 9.2

In seguito alla nomina, il Presidente del CL propone al Comitato, in sede di Assemblea, uno o più nominativi per la carica di Vice Presidente. Ogni membro del CL e eleggibile per la carica di Vice Presidente. Il candidato risulta eletto se il CL approva la nomina secondo le modalità espresse nell'Art. 11. Il mandato del Vice Presidente ha durata pari alla durata del mandato del Presidente e termina con esso. Al termine del mandato del Vice Presidente il CL è tenuto a nominare un nuovo Vice Presidente.

Assemblee ed elezioni

Art. 10

Le Assemblee del CL sono convocate dal Presidente del Comitato. Il Presidente è tenuto a convocare ufficialmente l'Assemblea almeno tre giorni prima della data fissata specificando l'ordine del giorno (ODG) provvisorio.

Comma 10.1

Il Presidente può convocare l'Assemblea in via preliminare prima dei tre giorni stabiliti nell'Art. 10, fornendo ai membri una scelta di possibili date nelle quali svolgere l'Assemblea, col fine di massimizzare la partecipazione dei membri alle Assemblee.

Comma 10.2

Ogni membro del CL può richiedere al Presidente di convocare un'Assemblea purché tale richiesta sia adeguatamente motivata.

Comma 10.3

Ogni membro del CL può proporre un punto dell'ODG.

Comma 10.4

In ogni Assemblea si nomina un segretario per la registrazione dei membri presenti e la stesura del verbale, il quale dovrà essere reso disponibile per la consultazione da parte dei membri del CL.

Comma 10.5

Tutte le proposte di eventi e iniziative sono inserite nell'ODG, discusse durante l'Assemblea e votate tramite le modalità espresse nell'Art.11.

Art. 11

Le Assemblee del Comitato Locale sono considerate valide - e con esse i risultati delle votazioni - solo se il numero di membri del CL partecipanti è maggiore o uguale a 10.

Art. 12

Riunioni Tecniche, volte all'organizzazione di particolari eventi ed iniziative, possono avere luogo con un numero inferiore a 10 di membri del CL.

Comma 12.1

Le modalità di convocazione, votazione e verbalizzazione delle Riunioni Tecniche sono definite dai comma dell'Art. 10 e dall'Art. 13.

Art. 13

L'Assemblea delibera i punti dell'ODG con voto palese a maggioranza relativa dei partecipanti all'Assemblea. Ogni membro appartenente al CL ha diritto ad un voto nella delibera sui punti all'ODG.

Art. 14

L'elezione del Presidente del CL avviene a maggioranza relativa, con voto segreto e scrutinio palese. Ogni membro appartenente al CL ha diritto ad un voto nell'elezione del Presidente.

Comma 14.1

L'elezione del Presidente del CL può avvenire con voto telematico. La piattaforma scelta per la procedura di voto deve rispettare l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003.

Comma 14.2

Oltre alla modalità di voto telematico, deve essere garantita ad ogni membro del CL la possibilità di votare di persona. Al fine di evitare voti multipli è necessario fare esplicita richiesta di voto di persona. Il membro del CL richiedente voto di persona deve inoltrare la propria richiesta al Presidente del CL almeno una settimana prima che la procedura di voto telematico sia avviata.

Comma 14.3

La votazione del Presidente del CL è considerata valida solo se viene raggiunto il quorum del 20% degli iscritti al CL. In caso di non raggiungimento di tale quorum si svolge una seconda votazione. La seconda votazione deve avvenire con modalità telematica ed è considerata valida solo se viene raggiunto il quorum del 20% degli iscritti al CL. In caso di non raggiungimento di tale quorum si svolge una terza votazione con modalità telematica, la quale è considerata valida con un numero di votanti maggiore o uguale a 10.

NOTA: Se il numero di votanti nella terza votazione è inferiore a 10 il CL incorre nella procedura di sospensione in ottemperanza all'Art. 5 del Regolamento Interno dell'AISF e al Regolamento Interno Comitati Locali dell'AISF.

> Dato in Torino, il 30/06/2016 Aggiornato in Torino il 16/06/2017

Il Comitato Locale